

Articolo 12

Educatori e assistenti sociali

(art. 3 lett. e LL)

¹ Abrogato

² Sono considerate educatori le persone con una formazione pedagogica specializzata riconosciuta o con una formazione di base e una formazione complementare equivalenti.

³ Sono considerate assistenti sociali le persone con una formazione specializzata a indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico riconosciuta o con una formazione e un perfezionamento equivalenti.

Premessa

L'esclusione di questa categoria dal campo d'applicazione personale riguarda unicamente le disposizioni sul tempo di lavoro e di riposo. Restano invece applicabili tutte le prescrizioni concernenti la protezione della salute che si basano sugli articoli 6, 35 e 36a della legge (art. 3 lett. e nonché 3a LL).

seguita da un periodo introduttivo di sei mesi nell'azienda sotto la direzione di personale qualificato e diplomato. Inoltre, i lavoratori interessati devono partecipare a corsi di perfezionamento da un giorno a tre giorni l'anno.

Capoverso 2

Sono considerate educatori le persone con una formazione pedagogica specializzata riconosciuta o con una formazione di base e una formazione complementare equivalenti. Oggigiorno, una formazione viene considerata equivalente se adempie i requisiti seguenti: formazione di base conclusa con un diploma, come ad esempio un diploma di maturità o un certificato federale di capacità,

Capoverso 3

La definizione di assistente sociale si applica alle persone titolari di un diploma di un istituto riconosciuto per la formazione specializzata a indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico nonché alle persone che hanno completato una formazione di base e una formazione complementare equivalenti (v. anche cpv. 2). Le persone attive in campo assistenziale, ma che non sono titolari di un diploma, sono assoggettate alle disposizioni sul tempo di lavoro e di riposo.